

Nota 225.251/50.00.13 del 06 aprile 2006

D.G.R. n. 2332, del 09 agosto 2005. Chiarimenti.

FAX

Ai Sigg. Dirigenti dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS del Veneto

Ai Sigg. Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Medici Veterinari del Veneto

Al Sig. Presidente della Federazione Regionale
Ordini dei Medici Veterinari del Veneto
Dott. Alberto Petrocelli

Al Presidente della Consulta Regionale A.N.C.I. per
le Politiche Sociali, la Sanità e le Pari Opportunità
Dott. Roberto Vendrasco

LORO SEDI

Da un esame comparativo della D.G.R. n. 2501, del 06 agosto 2004, di approvazione del manuale delle procedure di attuazione della L.R. 22/2002, e della deliberazione indicata a margine, sono emerse notevoli perplessità nell'ambito di applicazione dei citati provvedimenti, evidenziate per via breve dai Medici Veterinari delle Aziende ULSS regionali e dagli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

Tenuto presente della possibile difformità riferita all'iter procedurale da seguire in fase di rilascio autorizzativo per una struttura veterinaria, la scrivente UdP ritiene opportuno formulare i chiarimenti di seguito riportati, in merito alla questione di cui trattasi ed in tempi brevi, al fine di poter garantire una operatività uniforme ed una corretta applicazione di quanto concordato in tutto il territorio di competenza.

1) Ambito di applicazione

La D.G.R. n. 2332, del 09 agosto 2005, di applicazione della L.R. 22/2002, apporta modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2501 del 06 agosto 2004, per quanto da riferirsi alla specificità veterinaria.

Pertanto, dall'attenta lettura del testo concordato, appare con chiarezza che **l'autorizzazione delle strutture veterinarie viene regolamentata dal sopraccitato provvedimento (D.G.R. 2332/2005)** e, solo per quanto in esso non previsto, dalla precedente deliberazione (n. 2501/2004).

Appare infine opportuno evidenziare che la successiva D.G.R. 3223 del 25 ottobre 2005 non ha come ambito di applicazione le strutture veterinarie (classificate con codice A2, A3, B8 e B13), come erroneamente inteso da alcuni, e quindi anche la tempistica di adeguamento delle strutture veterinarie già esistenti, rimane quella indicata dalla D.G.R. 2332/2005.

2) Accreditamento delle strutture veterinarie

L'accREDITAMENTO istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche e private, ed i singoli professionisti che ne facciano richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Ne consegue quindi che soltanto la struttura accreditata può essere coinvolta per l'erogazione di prestazioni con oneri a carico del SSN.

La D.G.R. 2332/2005 non tratta l'accREDITAMENTO della strutture private veterinarie, che si è concordato essere su base volontaria.

Si specifica che l'applicazione del microchip da parte di una struttura privata non può essere considerata una prestazione che implichi l'obbligatorietà dell'accREDITAMENTO del soggetto che la eroga.

L'accREDITAMENTO delle strutture veterinarie viene quindi considerato obbligatorio solo per i laboratori degli Istituti Zooprofilattici, per gli ambulatori delle Aziende ULSS e per le strutture veterinarie di supporto clinico-diagnostico alle Facoltà di Medicina Veterinaria.

L'iter procedurale per l'accREDITAMENTO, volontario od obbligatorio, delle strutture veterinarie verrà definito da un apposito gruppo di lavoro all'uopo costituito con il fine di individuare i requisiti aggiuntivi di qualificazione necessari per l'accREDITAMENTO delle strutture in ambito veterinario sotto l'aspetto strutturale e gestionale (Deliberazione del Direttore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria n. 63 del 18.10.2005).

2-bis) Accredimento dei singoli professionisti – medici veterinari

Per quanto si riferisce l'accredimento dei singoli professionisti si conviene sulla necessità che tale accredimento sia condizionato ad un percorso formativo degli stessi, pur tuttavia si ritiene che tale adempimento sia necessario per l'attività che viene svolta fuori dalla struttura (ad es "Piani") e che per questo necessiti di una propria specificità.

Tale percorso formativo dovrà essere definito dal sopraccitato gruppo di lavoro.

3) Autorizzazione delle strutture veterinarie

La D.G.R. 2332/2005 individua due diverse fasi autorizzative, chiamate "autorizzazione sanitaria" ed "autorizzazione all'esercizio".

Per uniformare quanto previsto dal sopraccitato provvedimento con la prassi per il rilascio delle autorizzazioni seguita in precedenza, la scrivente UdP ritiene necessario specificare che:

- per "autorizzazione sanitaria" si intende un **parere sui requisiti igienico-sanitari** della struttura formulato dall'Azienda ULSS competente per il territorio dell'insediamento, previo sopralluogo per la verifica della conformità della struttura (art. 3 dell'Allegato alla D.G.R. 2332/2005) a seguito della richiesta da parte del Sindaco o del Dirigente Regionale, quali Autorità Competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

E' da considerarsi preferenziale la procedura, già consolidata e verificata nella sua efficienza, che la struttura veterinaria chieda l'autorizzazione all'esercizio (al Sindaco o al competente Dirigente Regionale) "**per il tramite**" della Azienda ULSS.

In tal caso è lo stesso Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS che inoltra il proprio parere igienico-sanitario favorevole, unitamente a tutta la documentazione fornita dalla struttura veterinaria richiedente (art. 4, punto 2, dell'Allegato alla D.G.R. 2332/2005), all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Tale parere viene quindi avvallato dall'Autorità competente nel momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

- la "autorizzazione all'esercizio" è il provvedimento con il quale il soggetto preposto dalla L.R. 22/2002 autorizza una struttura all'esercizio dell'attività.
Il Sindaco del Comune di insediamento della struttura è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studi veterinari con accesso di animali, in forma singola ed associata, ambulatori veterinari, in forma singola e associata, e laboratori veterinari di analisi.
Il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cliniche veterinarie - case di cura veterinaria ed ospedali veterinari.

4) Chiarimenti all'articolo 4 dell'Allegato alla D.G.R. 2332/2005

L'istruttoria amministrativo-documentale per l'autorizzazione all'esercizio delle nuove strutture veterinarie viene esplicitata all'**articolo 4** dell'Allegato alla D.G.R. 2332/2005. A tal proposito si ritiene opportuno sottolineare che:

- laddove si fa riferimento alle schede attestanti (**lettera e**) il possesso dei requisiti minimi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (art. 6) **si deve intendere le "liste di verifica dei requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione"** scaricabili dal sito della Regione Veneto alla pagina https://www.arssveneto.it/html_pages/ManualeDiAttuazioneDelleLR2202.php?idm=119 (**Allegato 3**),

mentre **non sono richieste le liste dell'Allegato 2: Requisiti minimi generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie**, presenti nello stesso sito.

Si fa presente che tali "liste di verifica dei requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione" devono essere compilate e firmate dalla struttura veterinaria richiedente (campo: Auto valutazione) e successivamente, a seguito della richiesta da parte dell'Autorità Competente, verificate dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS del territorio d'insediamento della struttura (campo: Verifica valutatori).

La verifica dovrà essere datata e controfirmata dal Medico Veterinario dell'Azienda ULSS.

Nella procedura indicata precedentemente "**per il tramite**", le liste di verifica compilate in Auto valutazione verranno inviate insieme a tutta la documentazione prevista dal punto 2 dell'art. 4 dell'Allegato alla D.G.R. 2332/2005 ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

Il Servizio Veterinario, verifica tutta la documentazione, valuta con sopralluogo le liste di verifica (datate e controfirmate), allega il parere sui requisiti igienico-sanitari, ed invia l'intera istruttoria all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

- la documentazione richiesta alla **lettera g**, risulta essere un certificato aggiuntivo secondo le modalità indicate al punto 3) del presente documento, alla voce "autorizzazione sanitaria".

5) Chiarimenti all'articolo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 2332/2005

Si chiarisce che per l'autorizzazione delle strutture già esistenti precedentemente all'entrata in vigore della deliberazione specifica per le strutture veterinarie (D.G.R. 2332/2005), secondo quanto indicato all'**articolo 5** dello stesso provvedimento, l'atto autorizzativo precedentemente rilasciato dovrà essere confermato dall'Autorità Competente.

Solo a seguito del sopralluogo da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS del territorio di insediamento della struttura, per la verifica della persistenza dei requisiti minimi specifici richiesti, attraverso la compilazione delle specifiche schede di valutazione, l'Autorità Competente formalizzerà la conferma del precedente atto autorizzativo, eventualmente integrato secondo quanto indicato al punto 5, dell'articolo 5 del citato provvedimento, con decorrenza dalla data del sopralluogo e per la durata di cinque anni, secondo quanto previsto dal punto 6, dell'articolo 5 della D.G.R. 2332/2005.

Si specifica infine che l'autorizzazione citata al **punto 3 dell'articolo 5** dell'Allegato alla D.G.R. 2332/2005, deve venire intesa come l'atto autorizzativo rilasciato dall'Autorità Competente precedentemente all'entrata in vigore della D.G.R. 2332/2005, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un'autorizzazione all'esercizio o sanitaria.

Si invita a dare voler massima diffusione delle indicazioni sopra riportate e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Giovanni Vincenti
FIRMATO